

COMUNE DI PORPETTO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

PER I SERVIZI ARMATI

DELLA POLIZIA MUNICIPALE

INDICE

- 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
- 2 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
- 3 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
- 4 SERVIZI ARMATI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA
- 5 MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA
- 6 TENUTA E CUSTODIA
- 7 CONSEGNETARIO DELLE ARMI
- 8 DOVERI DEL CONSEGNETARIO DELL'ARMERIA
- 9 PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA
- 10 DOVERI DELL'ASSEGNETARIO
- 11 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1
Campo di Applicazione

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 04 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi in armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n.° 65, e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi armati possono essere eseguiti, comunque, solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

Art. 2
Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio della Polizia Comunale, con il relativo munizionamento, equivale al numero delle unità in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

Art. 3
Tipo delle armi in dotazione

Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione del Servizio della Polizia Comunale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinate nel modo seguente:

1. pistola semiautomatica cal. 9 mm. corto, per il personale maschile;
2. *pistola semiautomatica cal. 7,65 mm. o cal. 6,35 mm., per il personale femminile. E' facoltà del Sindaco consentire al personale femminile la dotazione delle stesse armi previste per quello maschile;*

Art. 4
Servizi armati e modalità di assegnazione dell'arma

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Comunale, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, svolgono il servizio con armi assegnate in via continuativa.

L'assegnazione in via continuativa dovrà in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Del provvedimento dovrà farsi menzione nella tessera personale di riconoscimento o in altro documento che l'addetto dovrà portare sempre con sé.

Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione in via continuativa, dandone comunicazione al Prefetto.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, consente all'assegnatario il porto della pistola anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 4 marzo 1987, N. 145:

1. per collegamento dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del Comune di appartenenza, e viceversa;
2. fuori dell'ambito territoriale, nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento;
3. per recarsi al poligono di tiro onde effettuare le esercitazioni di tiro.

Art. 5 **Modalità e casi di porto dell'arma**

Tutti gli appartenenti alla Polizia Comunale di cui all'art. 1, 2° comma, del presente Regolamento che esplicano il servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e, di norma, portano la pistola nella fondina esterna, corredata da un caricatore di riserva.

Gli addetti ai servizi interni possono essere esonerati dal porto dell'arma, durante l'espletamento di funzioni amministrative che li pongano al di fuori del diretto contatto con il pubblico.

Gli addetti autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi hanno, di norma, facoltà di astenersi dal porto dell'arma, salvo nei casi di espletamento di attività ordinaria di Polizia Giudiziaria, di impiego di funzioni ausiliari di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 4 marzo 1987, N. 145.

Non possono portarsi in servizio armi diverse da quelle in dotazione ed in difformità dalle assegnazioni.

Spetta sempre al Sindaco concedere il provvedimento autorizzatorio del porto di pistola, ciò dovrà risultare nella tessera personale di riconoscimento che il funzionario di Polizia Comunale dovrà portare sempre con sé durante i servizi istituzionali, come disciplinato nel precedente art. 4.

Art. 6 **Tenuta e custodia**

Le armi ed il relativo munizionamento in dotazione alla Polizia Comunale non assegnate in via continuativa o per depositi temporanei causati da esigenze di servizio, sono custoditi nell'armadietto blindato dell'Ufficio di Polizia Municipale; le armi ed il relativo munizionamento assegnati in via continuativa possono essere custoditi nel predetto armadietto blindato, sotto l'osservanza delle disposizioni sulla tenuta e custodia delle armi, di cui al capo 3° del D.M. 4 marzo 1987, n°145.

Art. 7 **Consegnatario delle armi**

Il consegnatario della dotazione delle armi e delle munizioni della Polizia Comunale, nei casi e per gli effetti di cui all'art. 6, è individuato nella persona del titolare del provvedimento sindacale di assegnazione.

Spetta comunque sempre al Sindaco emettere il provvedimento di determinazione e questi può individuare anche figure diverse, ma appartenenti alla sfera della Polizia Comunale, da quelle di cui al precedente comma, a fronte di particolari necessità organizzative del Servizio stesso.

Art. 8

Doveri del Consegnatario dell'armeria

Il Consegnatario delle armi, di cui all'art. 7, cura con massima diligenza, in relazione a quanto previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145:

1. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in cassaforte, dei registri e della documentazione relativa;
2. l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
3. la tenuta dei registri e della documentazione.

Le armi sono conservate prive di fondina.

Il Consegnatario cura, inoltre, i seguenti adempimenti burocratici:

1. predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
2. istruzione e predisposizione del provvedimento del Sindaco per l'assegnazione delle armi in via continuativa, revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sulla tessera personale di riconoscimento e il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;
3. predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto per i servizi fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto;
4. predisposizione dei provvedimenti per l'esecuzione di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto.

Art. 9

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma assegnata di volta in volta è prelevata all'inizio del servizio e versata al consegnatario al termine del servizio stesso.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione degli estremi del provvedimento del Sindaco di assegnazione in via continuativa, ed è versata quando questi sia scaduto o revocato ovvero siano venute meno le condizioni per l'assegnazione stessa.

Le armi debbono essere consegnate e versate scariche.

Art. 10

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Comunale cui è assegnata l'arma, deve:

1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui questa e le munizioni sono assegnate;
2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

3. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate;
4. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria o altrui.

A tal fine, dovrà in particolare:

1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei sia tra colleghi;
2. evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante particolari servizi esterni e notturni ovvero in situazioni di pericolo specifico e prevedibile, avendo presente che l'arma è scarica allorché, a doppio controllo, risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
3. nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
4. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
5. segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
6. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
7. ispirarsi costantemente ai criteri di prudenza.

Art. 11 **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento viene comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 luglio 1997 – approvato dal Comitato Regionale di Controllo prot. 11816/54192 nella seduta del 25 settembre 1997.-

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 29 novembre 2003